



BANDO	Interventi di miglioramento boschivo
Normativa di riferimento	Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, art. 6.
	Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”
	Decreto ministeriale MASAF del 8 ottobre 2024, “Condizioni, criteri e modalità di riparto del fondo per l’attuazione della Strategia Forestale Nazionale, anni 2024, 2025 e 2026”.
	L. R. 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”
	DGR n. 688/2026 “Attuazione della Strategia forestale nazionale: individuazione delle iniziative da attivare in Veneto per l’anno 2026”.
Termini di presentazione delle domande	150 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR
Risorse a bando	500.000,00 euro
Beneficiari	Proprietari o conduttori di aree forestali
Modalità di presentazione delle domande	Telematica, mediante il Sistema informativo e le istruzioni operative rese disponibili dall’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA)



932b6ca9



1 Descrizione generale

1.1. Descrizione intervento

L'intervento è volto ad incrementare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste nella fornitura dei diversi servizi ecosistemici, di natura ambientale, protettiva e produttiva, fondamentali per garantire lo sviluppo di popolamenti forestali resilienti, in grado di contrastare i cambiamenti climatici.

Il presente provvedimento finanzia gli interventi di miglioramento boschivo a macchiatico negativo.

1.2. Obiettivi

Le operazioni finanziate dal presente bando sono volte a:

- Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche;
- Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

2 Ambito territoriale di applicazione

L'intero territorio regionale, limitatamente alle zone boscate come definite agli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n.34 e all'articolo 14 della L.R. n. 52/1978.

3 Beneficiari degli aiuti

3.1. Soggetti richiedenti

Possono beneficiare del contributo i soggetti pubblici e privati, singoli o associati, proprietari o conduttori di aree forestali.

3.2. Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Al momento della presentazione della domanda di contributo il richiedente deve:

- a) risultare gestore delle superfici forestali oggetto dell'intervento in qualità di proprietario o possessore di altro idoneo titolo di conduzione;
- b) nel caso di conduzione, aver acquisito atto di assenso per la realizzazione dell'intervento da parte del titolare del diritto reale;
- c) nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, essere in possesso di una specifica convenzione con tali soggetti;
- d) non aver beneficiato di altri finanziamenti pubblici concessi per le medesime aree e i medesimi interventi nei tre anni precedenti la concessione del contributo;
- e) aver costituito il fascicolo aziendale presso AVEPA (DGR n. 3758/2004) e aver provveduto al suo aggiornamento;
- f) non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- g) non essere impresa in difficoltà, come definita all'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- h) presentare una sola domanda di aiuto per ciascuna proprietà a valere sul presente bando: la presentazione di più domande di aiuto da parte di diversi soggetti gestori che operano nell'ambito della medesima proprietà non è da ritenersi ammissibile.

Il beneficiario non deve essere destinatario, al momento della liquidazione del contributo, di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto (di Stato)



932b6ca9



illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. clausola Deggendorf).

4 Interventi e spese ammissibili

4.1. Descrizione degli interventi

- a) Sono ammissibili gli interventi selvicolturali volti ad incrementare e migliorare la funzionalità degli ecosistemi forestali, quali ad esempio:
- i. cure colturali;
 - ii. rinfoltimenti, sotto piantagioni;
 - iii. recupero delle formazioni a castagno degradate o di singoli soggetti di castagno;
 - iv. diversificazione della struttura forestale;
 - v. avviamento ad alto fusto dei cedui;
 - vi. normalizzazione della composizione del bosco;
 - vii. sfolli, diradamenti di tipo basso o tagli intercalari in forteti, spessine o perticaie;
 - viii. riceppature.
- b) Sono ammissibili, inoltre, interventi volti a favorire il consolidamento del suolo e la stabilità idrogeologica, qualora funzionali alle operazioni di miglioramento boschivo.

Gli interventi di cui alla lettera b) sono da considerarsi accessori agli interventi di cui alla lettera a), che devono quindi prevalere in termini di spesa e di superficie.

4.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a) La domanda di contributo deve essere corredata dalla presentazione di un Progetto di miglioramento boschivo secondo lo schema dell'allegato tecnico 14.2. Il Progetto deve essere redatto da un tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.
- b) Il contributo è subordinato al rispetto dei criteri di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 e dalle prescrizioni regionali di cui al Reg. n. 2/2020 (Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale - PMPF). Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS vengono riportate in sede di domanda di sostegno con la predisposizione dell'apposito Progetto. La conformità ai principi di Gestione Forestale Sostenibile viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative nazionali e regionali.
- c) Gli interventi selvicolturali devono essere autorizzati da un Progetto di taglio secondo le indicazioni di cui all'art. 6 del Regolamento regionale n. 2/2020 (PMPF). Il progetto di taglio deve contenere chiare indicazioni sulle modalità di esbosco (tipologia ed indicazioni in planimetria del numero e della disposizione di eventuali linee di esbosco). Le richieste di autorizzazione devono essere redatte utilizzando la modulistica reperibile al link <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/selvicoltura>.
- d) L'Autorità Forestale si esprime anche in merito a:
- i. consistenza dell'investimento in relazione alla massa da asportare,
 - ii. valore del prezzo di macchiatico, che deve essere negativo,
 - iii. compatibilità dell'investimento medesimo con le previsioni del Piano di Riassetto Forestale se presente ed in corso di validità.
- e) Nel caso di interventi di rinfoltimento o sotto-piantagione, il richiedente è tenuto a trasmettere all'Autorità forestale competente apposita relazione tecnica, che verrà valutata oltre a quanto sopra evidenziato.
- f) Gli investimenti devono essere cantierabili. Nel caso di enti pubblici, deve essere presentato il Progetto esecutivo.
- g) I soggetti di castagno interessati dall'investimento devono essere georeferenziati secondo le indicazioni riportate allegato tecnico 14.2;
- h) La superficie d'investimento può anche essere non accorpata, purché l'area dei singoli corpi non sia inferiore a 0,5 ettari ciascuno; solo in caso di investimenti su soggetti di castagno l'area dei singoli corpi è ridotta a 0,1 ettari ciascuno.



932b6ca9



- i) Non sono considerati ammissibili:
- i. gli interventi nei castagneti da frutto in attualità di coltura (riferimento D.lgs. n. 34/2018 art. 5),
 - ii. gli investimenti a macchiatico positivo,
 - iii. i tagli dei lotti ordinari,
 - iv. interventi su singole piante mature (es. soggetti a fine turno, soggetti dominanti),
 - v. operazioni di innesto,
 - vi. investimenti di ripristino di danni causati da avversità biotiche e abiotiche,
 - vii. investimenti di consolidamento realizzati in cave o ex cave, seppur in area boscata.

4.3. Spese ammissibili

Sono sconsigliate ammissibili le seguenti spese:

- a) Spese per la realizzazione dell'intervento previste al paragrafo 4.1.
- b) Spese di acquisto del materiale di propagazione forestale, arboreo e arbustivo e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione.
- c) Spese di materiali, manodopera e servizi necessari all'esecuzione dell'intervento.
- d) Spese generali connesse all'intervento per prestazioni tecniche (onorari di progettazione, direzione lavori, collaudo, ...), concesse nella misura massima del 10% delle spese dell'investimento.

Sono ritenute ammissibili le spese relative ad interventi per i quali il beneficiario abbia avviato i lavori solo dopo la presentazione della domanda di aiuto ed entro i termini per la presentazione della domanda di pagamento.

4.4. Spese non ammissibili

Non sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- a) Spese non riferibili agli interventi di cui al paragrafo 4.1.
- b) Acquisto di piante annuali e relative spese di impianto.
- c) Costi di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento.
- d) Spese per la realizzazione di rimboschimenti costituenti la normale rinnovazione dei popolamenti.
- e) Rinfoltimenti e sotto-piantagioni utilizzando specie non autoctone, aliene o inadatte alla stazione.
- f) Acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo a ciclo breve.
- g) Acquisto terreni, fabbricati e macchinari, DPI, materiale di consumo e attrezzature varie.
- h) Spese per prestazioni volontarie.
- i) I.V.A., imposte, tasse e oneri vari.
- j) Spese relative agli interventi di cui al paragrafo 4.2 lettera i).

4.5. Impegni

- a) Realizzare e mantenere l'operazione conformemente a quanto indicato nel Progetto di miglioramento boschivo per tutto il periodo vincolativo.
 - b) Qualora per operazioni di rinfoltimento/ sotto piantagione siano utilizzate specie soggette all'applicazione del D.lgs. 10 novembre 2003, n. 386, presso la sede del beneficiario deve essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore.
 - c) La conduzione delle superfici oggetto di investimento deve essere mantenuta dalla data di presentazione della domanda fino al termine del periodo vincolativo stabilito in 5 anni dal pagamento del saldo.
- Il mancato rispetto degli impegni comporta la decadenza della domanda e la revoca del contributo concesso.

4.6. Obblighi

L'uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme all'applicazione del D.lgs. 386/03, alla D.G.R. n. 3263 del 15/10/2004 e s.m.i., al Regolamento (UE) 2016/2031 e al D.lgs. n. 19/2021.

4.7. Vincoli

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo vincolativo dell'operazione della durata di 5 anni, durante il quale l'intervento non deve essere distolto, fermi restando



932b6ca9



i vincoli derivanti dalla normativa vigente.

Sulle superfici oggetto di intervento, ulteriori attività selvicolturali ordinarie sono possibili solo una volta terminato il periodo vincolativo.

Nel caso in cui, durante il periodo vincolativo, si riscontrasse il distoglimento, l'alienazione non contestuale ad un subentro autorizzato o l'uso delle opere oggetto di contributo diverso da quello previsto nel presente bando, AVEPA, fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, provvederà ad avviare il procedimento di revoca del contributo concesso e il recupero degli importi liquidati.

Sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- calamità naturale grave che colpisca in misura rilevante l'intervento realizzato.

Il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione relativa ai casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali al responsabile del procedimento entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui è in grado di provvedervi.

4.8. Termini per l'esecuzione delle operazioni

A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di concessione dell'aiuto da parte dell'AVEPA, i termini per la conclusione delle operazioni e la presentazione della domanda di saldo, sono pari a 24 mesi.

5 Pianificazione finanziaria

5.1. Importo finanziario a bando

L'importo a bando è di 500.000,00 euro.

5.2. Aliquota del contributo

Tipo di sostegno: rimborso delle spese ammissibili.

Aliquota di sostegno: 100%.

La spesa minima ammissibile è pari a 5.000,00 euro.

La spesa massima ammissibile per ettaro è pari a 10.000,00 euro.

La spesa massima ammissibile per domanda è pari a 150.000,00 euro.

La spesa deve essere determinata sulla base del Prezzario Regionale Agroforestale approvato o secondo le indicazioni in esso contenute.

5.3. Aiuti di stato, compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Gli aiuti vengono concessi ai sensi dell'art. 44 "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e sono subordinati alla comunicazione in esenzione dalla notifica del pertinente aiuto alla Commissione Europea.

Al presente bando si applicano le norme relative al cumulo previste dall'art. 8 del Reg. (UE) 2022/2472.

6 Criteri di selezione

6.1. Criteri di priorità e punteggi

Ai fini del presente bando si applicano i seguenti criteri di priorità e i relativi punteggi:



932b6ca9



Criterio di priorità 1 – Tipologia di intervento	Punti
1.1 Diradamenti e tagli intercalari in popolamenti coetanei	15
1.2 Rinfoltimenti per aumento della biodiversità	12
1.3 Investimenti selvicolturali atti a contrastare l'abbandono nei boschi di castagno	10
1.4 Investimenti selvicolturali combinati ad ingegneria naturalistica	8
1.5 Investimenti selvicolturali di conversione o trasformazione	5

Criterio di assegnazione:

- 1.1 Il punteggio è attribuito se l'investimento consiste in operazioni selvicolturali di sfollo, diradamento o tagli intercalari in forteti, spessine e perticaie.
- 1.2 Il punteggio è attribuito se l'investimento prevede operazioni di rinfoltimento o sottopiantagione volte alla diversificazione di specie.
- 1.3 Il punteggio è attribuito se l'investimento prevede operazioni atte favorire il recupero di pratiche colturali tradizionali locali e al risanamento di formazioni forestali a castagno.
- 1.4 Il punteggio è attribuito se l'investimento consiste in interventi selvicolturali combinati ad opere di ingegneria naturalistica di tipo estensivo volte ad incrementare la stabilità dei versanti.
- 1.5 Il punteggio è attribuito se l'investimento consiste in operazioni selvicolturali di conversione (da ceduo a fustaia) o trasformazione del popolamento da coetaneo a disetaneo.

Nel caso il progetto preveda più tipologie di investimento, sarà assegnato il punteggio più favorevole.

Criterio di priorità 2 – Certificazione di Gestione forestale sostenibile	Punti
2.1 La superficie oggetto di investimento è interamente soggetta a Certificazione di GFS	10
2.2 Una percentuale superiore al 50 % della superficie oggetto di investimento è dotata di Certificazione di GFS	5

Criterio di assegnazione:

- 2.1 Il punteggio è attribuito qualora tutta la superficie boscata oggetto di investimento sia certificata GFS.
- 2.2 Il punteggio è attribuito qualora la superficie boscata oggetto di investimento sia certificata GFS per una percentuale superiore al 50% ed inferiore al 100%.

Criterio di priorità 3 – Tipologia dei comuni rurale	Punti
3.1 L'ubicazione dei terreni oggetto di investimento ricade in comuni rurali con problemi di sviluppo (area D)	5
3.2 L'ubicazione dei terreni oggetto di investimento ricade in comuni rurali intermedi (area C)	3

Criterio di assegnazione:

3.1 Il punteggio è attribuito qualora più del 50% delle superfici boscate oggetto di investimento sono ubicate in area D.

3.2 Il punteggio è attribuito qualora più del 50% delle superfici boscate oggetto di investimento sono ubicate in area C.

Criterio di priorità 4 – Rischio valanghivo	Punti
4.1 Investimento realizzato in boschi ubicati in siti valanghivi	5

Criterio di assegnazione:

Il punteggio è attribuito qualora più del 50% della superficie boscata oggetto di investimento ricade nei siti valanghivi riportati nel portale Cartografico del Sistema Informativo Valanghe del Veneto di ARPAV.

Criterio di priorità 5 – Rischio frane	Punti
5.1 Investimento realizzato in boschi ubicati in area a rischio frane	5

Criterio di assegnazione:

Il punteggio è attribuito qualora più del 50% della superficie boscata oggetto di investimento ricade in area a rischio frane. Il riferimento ai siti a rischio frane è indicato nelle tavole di pericolosità e rischio geologico consultabili per bacini idrografici alla pagina “Piano assetto idrogeologico” del sito dell’Autorità di Distretto delle Alpi Orientali.

Le graduatorie di merito nell’ambito dell’Intervento sono stabilite secondo i criteri di priorità come sopra declinati.

Per ciascun criterio di priorità è attribuibile un solo punteggio.

A parità di punteggio si considera quale elemento di preferenza la domanda con superficie oggetto di investimento maggiore.

La mancata evidenza nella domanda dei punteggi di priorità richiesti comporta la non applicabilità degli stessi.

7 **Domanda di aiuto**

7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

La gestione tecnica ed amministrativa e di erogazione dei contributi del presente bando è assegnata all’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), in base all’art. 2 comma 3 della Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, e s.m.i. di istituzione dell’Agenzia Veneta per i pagamenti.

Il soggetto richiedente presenta la domanda di contributo all’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) entro 150 giorni dalla data di pubblicazione sul BURV del presente provvedimento.

Qualora tale data coincida con un sabato, una domenica o altro giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo seguente.

La domanda è redatta in conformità alla modulistica e alle istruzioni predisposte da AVEPA.

Ai fini della ricevibilità, ogni domanda presentata deve rispettare le seguenti condizioni:

1. termini e modalità di presentazione della domanda;
2. sottoscrizione valida della domanda;
3. presenza del Codice Unico Azienda Agricola – CUAA, corrispondente al Codice Fiscale, del soggetto richiedente.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi individuati non sia rispettato e/o presente, la domanda viene considerata irricevibile.

7.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto



932b6ca9



Unitamente alla domanda di aiuto sono allegati i seguenti documenti specifici:

- a) Documentazione comprovante il punteggio relativo al criterio:
-2 “Certificazione di Gestione forestale sostenibile”: copia certificato di GFS in corso di validità annuale.
- b) Atto di assenso firmato dai soggetti titolari del diritto reale all'effettuazione dell'investimento, secondo il modello predisposto da AVEPA, in caso di richiedente che conduce i terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione o ad altro titolo.
- c) Nei casi in cui le Unioni Montane/Comunità Montane presentino domanda per conto dei Comuni, l'atto di assenso coincide con la delega specifica alla realizzazione dell'iniziativa e deve recare la documentazione in base alla quale l'UC/CM risulta unica responsabile delle superfici oggetto degli investimenti proposti, almeno fino alla scadenza del periodo vincolativo delle operazioni.
- d) Convenzione nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'investimento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti.
- e) Per i Consorzi e le Associazioni, l'atto costitutivo e/o statuto da cui si evinca la coerenza con le finalità dell'intervento.
- f) Per gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Consorzi di proprietari privati di foreste, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione dell'iniziativa e della relativa richiesta del contributo.
- g) Per gli Enti Pubblici, documentazione relativa all'incarico di progettazione ai fini della verifica del rispetto della vigente normativa sui contratti pubblici.
- h) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) ove previste, complete, ove necessario, di tutte le autorizzazioni pertinenti previste dalla normativa di riferimento, riportanti la destinazione dell'opera interessata e la data di presentazione al Comune, ovvero dichiarazione resa da professionista abilitato che l'intervento è realizzato in edilizia libera ai sensi del DPR n.380/2001. L'ufficio istruttore verifica la presenza di eventuali comunicazioni di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune.
- i) Progetto di miglioramento boschivo come indicato in allegato tecnico 14.2 comprensivo di computo metrico estimativo.
- j) Il richiedente del contributo, qualora risulti proprietario dei terreni oggetto di investimento e non conduca direttamente tali superfici, deve allegare alla domanda di aiuto copia della comunicazione in cui viene informato il conduttore sulla natura delle opere/investimenti (descrizione dell'investimento, finalità, localizzazione, vincoli conseguenti la realizzazione) che si realizzeranno.
- k) Solo per le personalità fisiche e giuridiche private, dichiarazione prevista ai sensi della L.R. 16/2018, su modulo reperibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/gestione-forestale>.
- l) Il Progetto di cui al punto i) deve essere corredato, ove pertinente, da tutte le autorizzazioni, quali:
 1. permesso a costruire o autorizzazione equipollente,
 2. Progetto di taglio autorizzato ai sensi dell'art. 6 delle PMPF e nulla osta sulla relazione tecnica di cui alla lettera e) del paragrafo 4.2, rilasciati dall'Autorità Forestale competente,
 3. autorizzazioni ove previste dalla normativa di riferimento (es. approvazione della procedura relativa alla Valutazione di Incidenza (VINCA) da parte dell'autorità competente, approvazione della procedura relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), autorizzazione paesaggistica, le autorizzazioni alla riduzione di superficie boscata e di movimento terra (art. 36 delle PMPF), nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio assenso, rilasciato da Enti preposti, quali ad esempio Ente Parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91, nel caso l'investimento ricada in area Parco, Enti preposti alla sicurezza idraulica).

I documenti indicati dalla lettera b) alla lettera k), sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione indicata alla lettera l), ove pertinente, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 60 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa, pena la non ammissibilità della domanda; alla domanda deve essere comunque allegata la richiesta di rilascio delle autorizzazioni pertinenti riportante la data di presentazione alle autorità competenti (con riferimento alla data dell'invio tramite PEC).



932b6ca9



La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio (lettera a) implica la non attribuzione del relativo elemento di priorità.

8 Ammissibilità e finanziamento delle domande

Entro 90 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, AVEPA conclude le istruttorie di ammissibilità e ne approva gli esiti con apposito atto. La concessione del contributo è disposta con atto di AVEPA, sulla base della graduatoria stilata secondo i criteri di cui al paragrafo 6.1 del presente bando e tenuto conto dei criteri di preferenza.

Nel caso l'ultima domanda posta in posizione utile della graduatoria non possa essere completamente finanziata per carenza di fondi, al beneficiario è data facoltà di rinunciare al finanziamento, di accettarne la realizzazione pur con un contributo parziale ovvero di realizzarlo in forma ridotta, previa approvazione da parte di AVEPA nel rispetto dei requisiti e criteri disposti dal bando.

9 Domanda di pagamento del contributo

9.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

Il beneficiario presenta domanda di pagamento ad AVEPA secondo le modalità e le procedure definite da AVEPA.

Il pagamento viene erogato in forma di anticipo (facoltativo) pari al 40% del contributo concesso e per il restante importo a saldo, sulla base della rendicontazione finale. L'importo dell'eventuale anticipo viene detratto dal pagamento del saldo.

A tal fine, per ciascuna fase di pagamento il beneficiario deve presentare domanda di pagamento, corredata della necessaria documentazione, secondo le indicazioni di AVEPA.

La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata entro i termini previsti per la conclusione dell'operazione.

9.2. Domanda di pagamento dell'anticipo

L'anticipo può essere richiesto entro 4 mesi, prorogabili a 6, dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di concessione del finanziamento dell'operazione individuale.

La domanda di anticipo va presentata secondo le indicazioni di AVEPA e corredata da:

- a. per gli enti pubblici:
 - atto dell'organo decisionale dell'ente pubblico con il quale si impegna a versare l'importo richiesto nella domanda di pagamento se il diritto all'anticipo viene revocato, corredato dal parere favorevole sulla proposta di atto del Responsabile della Ragioneria dell'ente con riferimento alla regolarità contabile;
- b. per i soggetti privati e gli enti di diritto privato: polizza fideiussoria, di durata non inferiore a 30 mesi e di entità pari al 100% dell'importo anticipato, redatta secondo le modalità indicate da AVEPA.

9.3. Domanda di pagamento del saldo

La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata ad AVEPA, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 4.8), in conformità alla modulistica e alle istruzioni predisposte da AVEPA. Contestualmente, la domanda di saldo vale anche ai fini della richiesta di svincolo della fideiussione.

In caso di mancato rispetto della scadenza, si applica una riduzione del contributo, pari all'1% per ogni settimana di ritardo rispetto al termine previsto. Se il ritardo è superiore ai 6 mesi, la domanda è considerata decaduta e il contributo revocato.

AVEPA avrà cura di fornire ad ogni beneficiario le istruzioni e le modalità per la rendicontazione degli



932b6ca9



investimenti e l'erogazione dell'aiuto.

Ai fini del pagamento del contributo concesso, alla domanda di pagamento del saldo dovranno essere comunque allegati i seguenti documenti:

- a) Fatture e relativi documenti attestanti i pagamenti (bonifici, ricevute bancarie, assegni bancari o postali non trasferibili, estratti conto).
- b) Relazione tecnica finale, completa del computo metrico a consuntivo, redatta dal direttore dei lavori, che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'investimento e il conseguimento degli obiettivi previsti, contabilità finale, planimetria, quadro di raffronto e documentazione fotografica dei luoghi durante e dopo l'investimento per gli stati di avanzamento e la chiusura lavori.
- c) Superficie dell'intervento realizzato, in formato shape.
- d) Certificato di regolare esecuzione dei lavori o collaudo qualora pertinente, ivi compresa la documentazione attestante la conclusione dei lavori.
- e) Copia della documentazione relativa ad eventuali prescrizioni contenute nella comunicazione di finanziabilità di AVEPA.

La mancanza della documentazione prescritta comporta il mancato pagamento del saldo e l'eventuale recupero dell'acconto anticipato.

10. Varianti e subentro

10.1 Varianti

Non sono ammesse varianti alle voci di spesa ammissibili, come descritte al precedente paragrafo 4.3.

Sono ammissibili modifiche non sostanziali se rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.

Le modifiche non sostanziali sono considerate tali se per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione.

Si considerano modifiche non sostanziali quelle modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative che possono comportare anche una variazione delle voci di spesa non superiore al 10% della spesa ammessa per l'operazione e comunque senza variazione dell'importo finale.

Le variazioni non sostanziali, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, sono autorizzate anche in sede consuntiva dall'incaricato all'accertamento finale. Il beneficiario può chiedere ad AVEPA di esprimere un parere preventivo circa la variazione non sostanziale che si intende apportare all'intervento ammesso a finanziamento.

10.2 Variazione del soggetto richiedente o beneficiario

Non è ammesso il subentro ad una domanda presentata, nel periodo antecedente la chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato nel bando; in questo caso, il soggetto subentrato dovrà presentare una nuova domanda, che dovrà pervenire entro i termini previsti nel bando.

Il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto, nel periodo tra la chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato nel bando e il provvedimento di concessione, comporta la decadenza della domanda.

Nel caso in cui, successivamente al provvedimento di concessione e prima dell'erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità e almeno pari punteggio nei criteri di selezione che hanno consentito la concessione dell'aiuto e che sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.



932b6ca9



AVEPA verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e ne dà comunicazione agli interessati.

Qualora, invece, AVEPA accerti il difetto dei requisiti, comunica al richiedente la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Nel caso in cui dopo l'erogazione del saldo ma entro il periodo vincolativo, di cui al paragrafo 4.7, al beneficiario originario subentri un altro soggetto, il cedente deve darne preventiva comunicazione ad AVEPA. Qualora il subentrante sottoscriva gli impegni e vincoli di cui al paragrafo 4.7, già assunti dal cedente, AVEPA ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determineranno l'avvio del procedimento di revoca nei confronti del subentrante stesso. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, AVEPA avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca.

11 Controlli

Il 100% delle domande è sottoposta ai controlli amministrativi a cura di AVEPA, che esegue controlli in loco su un campione di almeno il 10% delle domande regolarmente pervenute entro il termine di presentazione della domanda di saldo.

Gli interventi finanziati, una volta conclusi, potranno essere soggetti a controlli durante il periodo vincolativo, in base al piano di verifiche adottato da AVEPA.

12 Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento è il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione Faunistico-Venatoria; e-mail: selvicoltura@regione.veneto.it, pec: direzioneforeste@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile esterno del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) – email: organismo.pagatore@avepa.it, pec: protocollo@cert.avepa.it

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it, pec: dpo@pec.regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi se non nei casi previsti da leggi e regolamenti per adempimenti inerenti il presente bando.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base alle disposizioni di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione Faunistico-Venatoria e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <https://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy> l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Via Venezia n.11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue



932b6ca9



che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

13 Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Foreste, Programmazione e Gestione Faunistico-Venatoria – UO Foreste,
Selvicoltura ed economia montana, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia
Tel. 041/2794772
e-mail: selvicoltura@regione.veneto.it
PEC: direzioneforeste@pec.regione.veneto.it
Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/foreste>

AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti, via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova
Tel. 049/7708711
e-mail: organismo.pagatore@avepa.it
PEC: protocollo@cert.avepa.it
Sito internet: <http://www.avepa.it/>



932b6ca9



14 Allegati tecnici

14.1. Allegato tecnico - Definizioni

Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

- a) “Bosco” definizione di cui agli artt. 3 e 4 del D.lgs. n. 34/2018 (TUFF)
- b) “Valore di macchiatico” è il prezzo di macchiatico da riportare nel progetto di taglio e/o nel capitolato tecnico per l'utilizzo delle piante di cui alla DGR n. 69/1997 per la fustaia e alla DGR n.1578/1979 per il ceduo. Tale prezzo corrisponde al valore delle piante in piedi ovvero alla differenza tra il prezzo di mercato dei prodotti trasformati e le spese necessarie per la trasformazione; il prezzo di macchiatico risulta negativo qualora il guadagno ricavato dal taglio sia inferiore alle spese sostenute.
- c) “Soggetto di castagno” Soggetti innestati di Castagno (*Castanea sativa*) che presentano classe diametrica maggiore o uguale a 25 cm (compresa tra i 22,5 e i 27,5 cm ad 1,30 m di altezza).

14.2. Progetto di miglioramento boschivo

Il Progetto deve articolarsi come segue:

- a) Relazione tecnica
- b) Elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare:
 - corografia,
 - individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'investimento estratto di mappa 1:2000, mappatura e perimetrazione della superficie oggetto di investimento
 - computo metrico estimativo (specificando il prezzo utilizzato e riportando i medesimi codici),
 - superficie oggetto di investimento georiferita in formato. Nel caso di investimenti volti al recupero di singoli soggetti di castagno, il file deve includere la georeferenziazione dei soggetti di castagno individuati.
- c) Documentazione fotografica ante intervento.

Allegati al Progetto:

- a) Permesso a costruire o autorizzazione equipollente, ove pertinente.
- b) Progetto di taglio, ove pertinente, integrato da:
 - analisi economico-finanziaria dettagliata del prezzo di macchiatico che deve risultare negativo
 - indicazione della massa da prelevare
 - modalità di esbosco (tipologia ed indicazioni in planimetria del numero e della disposizione di eventuali linee di esbosco)
 - nulla osta rilasciato dall'Autorità Forestale competente in caso di rinfoltimenti/ sotto piantagioni
 - aree di saggio rappresentative dello stato dei luoghi, ossia estese su un'area pari ad almeno il 20% della superficie oggetto di investimento e adeguatamente distribuite, da cui si rilevi il soprassuolo preesistente e quello da asportare o in alternativa piedilista completo delle piante da asportare e indicazione del dato medio di provvigione
 - compatibilità dell'investimento medesimo con le previsioni del Piano di Riassetto Forestale, se presente e in corso di validità.
- c) Autorizzazioni, ove previste, relative alla normativa di riferimento (es. approvazione della procedura relativa alla Valutazione di Incidenza (VINCA) da parte dell'autorità competente, approvazione della procedura relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), autorizzazione paesaggistica, le autorizzazioni alla riduzione di superficie boscata e di movimento terra (art. 36 delle PMPF), nulla osta o dichiarazione rilasciato dall'ente Parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91, nel caso l'investimento ricada in area Parco).



932b6ca9

